

**INTERVENTO REGIONALE PER IL CREDITO DI ESERCIZIO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DEL VENETO MEDIANTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO DE MINIMIS SOTTOFORMA DI CONCORSO SUGLI INTERESSI**

(REG. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2)

Campagna agraria 2022-2023**1. Dotazione finanziaria**

L'importo destinato al finanziamento del presente intervento è quantificato, salvo ulteriori futuri stanziamenti, in € 900.000,00 a valere sul capitolo 101391 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Obiettivi

L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare energia, concimi e mangimi, determinati dagli eventi bellici in Ucraina, ha provocato perturbazioni economiche anche nel settore agricolo e determina problemi di liquidità per le imprese agricole impegnate nella produzione primaria e nella trasformazione dei prodotti agricoli.

Con il presente provvedimento, pertanto, la Giunta regionale intende fornire uno strumento agevolativo a favore delle imprese agricole, volto ad attivare un meccanismo di credito agevolato che supporti l'azienda nella gestione ordinaria della propria attività economica.

3. Tipologia di intervento agevolativo

Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole venete per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti. Il contributo è calcolato in relazione all'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) applicato, con le limitazioni di cui al successivo paragrafo 7.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti *de minimis* in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, che:

- a) siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- b) conducano un'azienda, in Veneto, con dimensioni economica pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti). Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avvallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. Il calcolo della Produzione standard aziendale viene effettuata automaticamente dall'applicativo di gestione del Fascicolo aziendale, sulla base della consistenza in termini di colture e allevamenti della singola azienda (applicando i valori delle tabelle delle Produzioni Standard 2017 predisposte da CRA-INEA).
- c) siano iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- d) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;

Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo



d1bee37b



delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti di cui alla lettera a) devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito relativo alla regolarità contributiva, questa deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento pena la decadenza dell'istanza di contributo. L'Organismo pagatore è autorizzato ad emettere i nulla-osta, di cui al paragrafo 11., condizionandoli alla regolarizzazione contributiva nei termini sopra esposti.

5. Spese ammissibili al prestito agevolato

Sono ammissibili all'agevolazione i prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti.

L'importo massimo del prestito, per cui può essere riconosciuta l'agevolazione, è determinato in modo forfaitario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie per coltura e per tipo di prodotto e il numero dei capi allevati, secondo i parametri riportati nell'Allegato 1 al presente intervento.

6. Stipula del contratto e durata massima del prestito di conduzione

La stipula del contratto con la Banca prescelta non può essere anteriore alla data dell'11 novembre 2022.

I prestiti di conduzione a breve termine, che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto de minimis sotto forma di concorso sugli interessi, possono avere una durata massima di 12 mesi.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

Il prestito di conduzione che può beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 10.000 Euro per azienda, mentre l'importo massimo non potrà superare quello calcolato forfaitariamente come indicato al paragrafo 5.

L'aiuto finanziario regionale, quantificato nella misura massima di 2.500 Euro, è erogato sotto forma di concorso sugli interessi a fronte di un prestito della durata massima di 12 mesi. L'aiuto finanziario regionale, in ogni caso, non potrà essere superiore all'ammontare degli interessi richiesti dalla banca per il prestito a breve termine concesso, come stabilito nel contratto di prestito.

Ai fini della presente azione agevolativa, il contributo massimo è calcolato al tasso di riferimento per il credito di esercizio fino a dodici mesi in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, incrementato, al massimo, di 0,5 punti percentuali.

8. Criteri di selezione

La graduatoria è redatta sulla base dei sotto riportati punteggi di merito:

Richiedenti	Punteggio attribuibile
Imprese con superficie a seminativi e/o a foraggiere pari almeno al 50% della SAU aziendale*	1
Altre imprese agricole	0

*Dato estratto dal Piano culturale 2022 inserito nel Fascicolo aziendale

A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di:

- età crescente dell'imprenditore, con precedenza, pertanto, ai più giovani;.
- data di protocollazione della domanda da parte di AVEPA: a parità di età, viene data precedenza alle domande sulla base dell'ordine di protocollazione delle stesse.

Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del paragrafo 4 e che ha sottoscritto la domanda di agevolazione.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicate le denominazioni delle aziende agricole e i relativi CUAA, la data di presentazione della domanda, la data di nascita dell'imprenditore, l'ammontare del prestito ammesso, la durata, il contributo ammissibile.



d1bee37b



9. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Entro 30 giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente intervento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, le imprese in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3., possono presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA competenti per territorio, domanda per l'agevolazione sul prestito di conduzione per la campagna agraria 2022 - 2023.

L'istanza dovrà essere presentata informaticamente secondo le modalità previste da AVEPA nello specifico manuale.

Alla domanda, contenente le necessarie dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti, vanno allegati, pena la non ricevibilità della stessa:

1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. copia del contratto originale di prestito stipulato con la banca, debitamente firmato, contenente l'importo del prestito concesso, il tasso nominale e l'ISC applicati, la decorrenza e la scadenza del prestito o, in alternativa, lettera di disponibilità dell'Istituto bancario a concedere il prestito.
In ogni caso, il richiedente dovrà indicare la filiale dell'Istituto bancario prescelto con il relativo indirizzo.
Il contratto originale sarà acquisito successivamente con la tempistica e le modalità previste dall'Agenzia.
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

Da parte di ciascuna impresa può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

10. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, punteggi e approvazione graduatorie

Entro 45 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA istruisce le istanze presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

Entro i successivi 10 giorni, AVEPA approva e pubblica la graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento.

11. Emissione di autorizzazione alla concessione del credito agevolato ed erogazione dell'aiuto

AVEPA, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, trasmette alle banche e ai beneficiari il nulla-osta alla erogazione del prestito agevolato.

Tale atto, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, come modificato dal Reg. (UE) n.316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 del 22 febbraio 2019.

Entro 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta, il beneficiario del prestito agevolato dovrà perfezionare il contratto di prestito e quindi inviare ad AVEPA, se non già presentato, copia in originale del contratto stipulato con la Banca contenente l'importo del prestito concesso, il tasso nominale e l'ISC applicati, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Il mancato perfezionamento del contratto entro i termini previsti di 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta determina l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi e i dati dei contratti di prestito di conduzione, AVEPA verifica la corrispondenza dei valori sui quali sono stati calcolati, in fase di concessione, gli interessi; in presenza di una riduzione del tasso effettivamente applicato (ISC), AVEPA provvede a ricalcolare il concorso stesso.

Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato, è liquidato da AVEPA direttamente al beneficiario, in unica soluzione alla prevista scadenza.

La domanda di pagamento del contributo va presentata ad AVEPA entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di prestito pena l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto.



Nei casi in cui la scadenza del contratto di prestito sia avvenuta in data anteriore al ricevimento del nulla osta trasmesso al beneficiario da Avepa, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di pagamento decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di nulla osta. Nel caso di specie, la mancata presentazione della domanda di pagamento entro tali termini determinerà l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto, il pagamento del contributo, su richiesta del beneficiario, potrà essere effettuato in data anteriore rispetto alla prevista scadenza e, comunque, dopo la trasmissione ad AVEPA del contratto stipulato con la Banca prescelta.

12. Obblighi e limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sugli aiuti de minimis, AVEPA, nella attuazione del presente intervento, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica non può superare i 25.000 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013, art. 2, comma 2).
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis;
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa (Reg. 1408/2013, art. 3, comma 4).;
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (Reg. 1408/2013, art. 3, comma 4);
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (Reg. 1408/2013, art. 1, comma 2).;
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.

13. Variazione del soggetto beneficiario

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, a un



d1bee37b



- altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- b) il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- c) nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione dell'aiuto, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

14. Variazione dell'Istituto di credito

Il beneficiario, entro i medesimi termini e alle condizioni riportate al paragrafo 11, nel periodo che intercorre fra la data di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento e la stipula del contratto, può procedere alla variazione dell'Istituto di credito, fermi restando il tasso massimo calcolato al momento della concessione e l'entità massima del contributo concesso.

15. Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, AVEPA è tenuta ad effettuare il controllo su un campione di almeno il 5% delle aziende che presentano domanda a valere sul presente provvedimento.

16. Monitoraggio

Su richiesta della Regione, AVEPA rende conto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime *de minimis* per i prestiti di conduzione;
- l'ammontare del prestito ammesso all'aiuto in conto interesse e quello effettivamente erogato dalla Banca indicato nel contratto di prestito;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il tasso di interesse concesso in sede istruttoria e quello effettivamente applicato dalla Banca indicato nel contratto di prestito;
- il contributo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.



d1bee37b



Allegato 1

Tabella per il calcolo del prestito di conduzione massimo agevolabile (Base: dati Produzione Standard RICA 2017)

Colture e allevamenti	Unità di misura	Prestito di conduzione €/unità di misura*
Frumento tenero e spelta	ha	583
Frumento duro	ha	806
Segale	ha	296
Orzo	ha	502
Avena	ha	382
Mais	ha	840
Riso	ha	803
Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	ha	760
Leguminose da granella	ha	1.159
Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	ha	5.329
Barbabietola da zucchero	ha	1.192
Piante sarchiate foraggere	ha	1.061
Orticole - all'aperto	ha	10.453
Orticole - in serra	ha	17.846
Fiori e piante ornamentali - all'aperto	ha	39.468
Fiori e piante ornamentali - in serra	ha	74.862
Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	ha	314
Altre foraggere avvicendate	ha	234
Altre foraggere: Mais verde	ha	621
Altre foraggere: Leguminose	ha	460
Semi e piantine seminativi	ha	2.145
Altre colture per seminativi	ha	458
Tabacco	ha	4.858
Luppolo	ha	4.070
Cotone	ha	560
Colza e ravizzone	ha	237
Girasole	ha	367
Soia	ha	436
Lino da olio	ha	1.136
Altre oleaginose erbacee	ha	842
Lino da fibra	ha	545
Canapa	ha	506
Altre colture tessili	ha	461
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	ha	12.936
Altre piante industriali	ha	704
Prati permanenti e pascoli	ha	214
Pascoli magri	ha	59
Frutteti - di origine temperata	ha	5.566
Frutteti - di origine sub-tropicale	ha	3.911



Frutteti - frutta a guscio	ha	1.571
Bacche (piccoli frutti)	ha	5.918
Pomacee	ha	8.993
Drupacee	ha	3.842
Oliveti	ha	2.904
Vigneti - per uva da vino di qualità DOP	ha	7.573
Vigneti - per uva da vino comune	ha	4.140
Vigneti - per uva da tavola	ha	3.155
Vigneti per uva passa	ha	4.900
Vigneti - per uva da vino di qualità IGP	ha	7.573
Vigneti da vino	ha	6.429
Vivai	ha	17.270
Altre colture permanenti - Alberi di Natale	ha	744
Altre colture permanenti	ha	744
Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.)	ha	11.323
Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	mq	15.422
Equini	capo	325**
Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	capo	415
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	capo	341
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	capo	282
Bovini maschii d 2 anni e più	capo	154
Giovenche di 2 anni e più anni	capo	206
Vacche da latte	capo	986
Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	capo	405
Bufale	capo	986
Pecore	capo	129
Ovini - altri (arieti e agnelli)	capo	106
Capre	capo	132
Caprini - altri	capo	59
Suini - lattonzoli < 20 Kg	capo	181
Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	capo	824
Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	capo	374
Polli da carne (broilers)	100 capi	827
Galline ovaiole	100 capi	1.223
Altro pollame - totale	100 capi	3.870
Tacchini	100 capi	2.168
Oche	100 capi	1.157
Anatre	100 capi	1.262
Struzzi	100 capi	21.000
Altro pollame (faraone, ecc.)	100 capi	444
Conigli - fattrici	capo	29
Api (alveare)	alveare	72

*Valore del prestito di conduzione massimo calcolato sui valori di Produzione Standard (PS) RICA 2017 (incidenza costi correnti = 40% della produzione lorda vendibile - Fonte: Rapporto RICA 2020)

** 40% del valore di PS RICA 2013. Nel 2017 la PS per gli Equini non è valorizzata.



d1bee37b

